

Per chi si reca in Italia

Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia

A seguito dell'ordinanza firmata dal Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, per l'ingresso in Italia dai Paesi dell'elenco C (Schengen + Israele) si prevedono i seguenti criteri:

- Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche [digital Passenger Locator Form \(dPLF\)](#). In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare [il modulo cartaceo](#).
- Presentare, a chiunque sia preposto ad effettuarne il controllo, [la Certificazione verde Covid](#), rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, **da cui risulti, alternativamente:**
- **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici (14) giorni;
- **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- **effettuazione**, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, **di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purché redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo.

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall'obbligo dell'isolamento, ove previsto. **I minori di diciotto (18) anni** sono esentati dall'obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

Attenzione: Fino al 30 luglio, se si fa rientro nel territorio italiano a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è soggetto all'obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia. Se si viaggia con mezzo proprio e non si superano le 48 ore di permanenza all'estero, non è necessario compilare il digital Passenger locator form o un'autodichiarazione. Gli obblighi di dichiarazione citati, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, come stabilito con Ordinanza 2 giugno 2021 e Ordinanza 18 giugno 2021, restano fermi, invece, in caso si viaggi con mezzo pubblico o per permanenze all'estero superiori alle 48 ore, seppur a distanza non superiore di 60km dal luogo di abitazione/residenza/domicilio.

Gli Ufficiali di frontiera in Italia possono sempre richiedere la compilazione di un'autodichiarazione cartacea all'arrivo.

[L'Ordinanza 18 giugno 2021](#) del Ministro della Salute, che contiene le disposizioni qui indicate, è in vigore **dal 21 giugno al 30 luglio 2021**.

[READ THE ABOVE REGULATION IN ENGLISH](#)

[ORDINANZA 18 GIUGNO 2021](#)